



Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio

D.R. n.451

OGGETTO: emanazione del “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*”.

IL RETTORE

- VISTO** l’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998 n. 210 e ss.mm.ii., recante “*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*”;
- VISTO** l’art. 18, comma 5, lett. f), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019 recante parere favorevole, con modifiche ed integrazioni, in merito alla bozza di “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*”;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 20.01.2020, con il quale è approvato il “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*”;

D E C R E T A

È emanato l’allegato “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*” del Politecnico di Bari, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bari, 10/06/2021

Il Magnifico Rettore
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA *POST-LAUREAM*

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca *post-lauream* (di seguito denominate "borse"), anche attraverso la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca, sotto la supervisione di un Responsabile Scientifico e nei limiti di un programma/tema di ricerca predefinito.
- 2 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le borse di studio destinate a laureandi, le borse di dottorato ed ogni altra borsa disciplinata da diverse fonti legislative o regolamentari.
- 3 Le borse di cui al presente Regolamento possono essere attivate, senza oneri finanziari per il Politecnico di Bari (di seguito denominato "Politecnico"), ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, sulle seguenti fonti esterne di finanziamento:
 - a) specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che riportino:
 - l'espresso riferimento al finanziamento di borse per attività di ricerca *post-lauream*;
 - il contributo messo a disposizione dall'Ente finanziatore e le modalità di versamento dello stesso;
 - la disciplina relativa alla proprietà dei risultati, alle eventuali invenzioni ed ai brevetti con l'obbligo di citare espressamente il Politecnico in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall'accordo;
 - le modalità di pubblicazione dei risultati;
 - b) progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali le cui specifiche disposizioni di rendicontazione ed il relativo piano economico approvato dall'Ente finanziatore prevedano espressamente l'attivazione di borse per attività di ricerca *post-lauream*;
 - c) contratti di ricerca conto terzi;
 - d) donazioni di Enti pubblici o privati;
 - e) economie residue di contratti/convenzioni/progetti di ricerca terminati che confluiscono nel fondo per la ricerca autofinanziata dei docenti.

Art. 2 – Responsabile Scientifico

1. Le attività del borsista sono svolte sotto la supervisione di un docente del Politecnico, in qualità di Responsabile Scientifico.
2. Il ruolo di Responsabile Scientifico è svolto, di norma, dal Responsabile Scientifico del contratto/convenzione/progetto finanziato, titolare del fondo, ovvero dal Responsabile della singola Unità di Ricerca in cui si articola il progetto.

Ove il Responsabile Scientifico sia un docente diverso dal titolare dei fondi sui quali è attivata la borsa, tutte le richieste, dichiarazioni, comunicazioni a qualsiasi titolo concernenti la borsa dovranno riportare la sottoscrizione di entrambi.

Parimenti, il borsista sarà tenuto ad indirizzare tutte le comunicazioni di cui al presente Regolamento ad entrambi i docenti.
3. Nel caso di borse attivate nell'ambito di specifiche convenzioni il Responsabile Scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.
4. Al Responsabile Scientifico spetta la definizione del programma/tema della ricerca ed il controllo e la supervisione del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

Art. 3 – Attivazione delle borse.

1. Le borse sono attivate su richiesta del docente titolare del fondo. La richiesta deve riportare l'indicazione del Responsabile Scientifico, se diverso dal docente titolare del fondo.
2. Le borse possono essere attivate:
 - a) nell'ambito di contratti/convenzioni/progetti affidati in gestione ai Dipartimenti;

- b) nell'ambito di contratti/convenzioni/progetti affidati in gestione agli uffici dell'Amministrazione centrale del Politecnico.
3. Le richieste di cui al comma 2, lett. a), sono autorizzate dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il richiedente, previa verifica, da parte dei competenti uffici del Dipartimento, della disponibilità di budget, della coerenza della richiesta alla normativa vigente in materia, alla disciplina specifica del contratto/convenzione/progetto di ricerca di riferimento e al relativo piano di spesa.
 4. Le richieste di cui al comma 2, lett. b), sono autorizzate dal Rettore, previa verifica, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione centrale, dei presupposti di cui al comma 3 del presente articolo. Le richieste devono essere corredate dal preventivo assenso del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente richiedente, allo svolgimento delle attività di ricerca, presso la Struttura.
 5. Le borse sono assegnate previo espletamento di selezione pubblica. Il bando di concorso, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line del Politecnico. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata in almeno quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del bando.
 6. Il bando deve indicare:
 - il programma/tema di ricerca che sarà oggetto dell'attività del borsista;
 - i requisiti di ammissione e gli eventuali titoli preferenziali;
 - le modalità ed i termini di presentazione della domanda;
 - la durata e la esplicita previsione dell'eventuale rinnovo della stessa;
 - l'importo della borsa e la previsione di eventuali rimborsi spese per trasferte strettamente inerenti il tema della ricerca;
 - il contratto/convenzione/progetto di ricerca nell'ambito del quale devono ricondursi le attività del borsista;
 - il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività del borsista;
 - l'indicazione del Dipartimento o altra sede presso cui il borsista dovrà svolgere l'attività;
 - le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di valutazione;
 - i termini di accettazione della borsa.

Art. 4 – Destinatari delle borse.

1. Le borse di cui al presente Regolamento possono essere assegnate a cittadini italiani e stranieri, in possesso di Laurea Triennale (ex DM 509/99 e DM 270/04), di Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale (Laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04) o Laurea Specialistica a ciclo unico e Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ex DM 509/99 e DM 270/04), del Dottorato di ricerca ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
2. Il titolo di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione pubblica, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.
3. E' preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che delibera l'attivazione della borsa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico.

Art. 5 – Durata e rinnovo.

1. Le borse non possono avere una durata inferiore a tre mesi e superiore a due anni.
2. Previa verifica della disponibilità di budget, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta motivata del Responsabile Scientifico del fondo, valutate le eventuali ulteriori esigenze correlate alla ricerca ed i risultati conseguiti dal borsista, può deliberare, per non più di tre volte, il rinnovo della borsa per una durata non superiore a quella originariamente prevista, a

parità di condizioni economico-giuridiche.

Le richieste di rinnovo nell'ambito di contratti/convenzioni/progetti affidati in gestione agli uffici dell'Amministrazione centrale, previo espletamento delle verifiche di competenza, sono autorizzate dal Rettore.

La richiesta di rinnovo dovrà essere autorizzata e trasmessa agli uffici competenti anteriormente alla scadenza della borsa.

3. Non è ammesso il cumulo di borse.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal Politecnico ai sensi del presente Regolamento, anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, non può, comunque, essere superiore a sei anni.

Art. 6 – Importo della borsa. Trasferte.

1. L'importo della borsa, da determinarsi in rapporto ai requisiti di accesso al bando di selezione pubblica, alle eventuali competenze richieste ed alla complessità del tema di ricerca, deve essere compreso tra € 500,00 ed € 2.500,00, su base mensile.
2. Alle borse di cui al presente Regolamento, giusta previsione di cui all'art. 4, comma 3, della legge 03 luglio 1998 n. 210, si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476. (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 novembre 2010).
3. Le spese effettivamente sostenute e documentate dal borsista a fronte di eventuali trasferte inerenti il tema di ricerca saranno riconosciute nei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina delle missioni del Politecnico.

Art 7 – Commissione giudicatrice.

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è formata da tre componenti di cui almeno due docenti del Politecnico, appartenenti al settore scientifico di riferimento della borsa o settori affini.

Art. 8 – Svolgimento delle prove.

1. La selezione per l'assegnazione delle borse di cui al presente Regolamento avviene mediante esame comparativo dei titoli.
2. Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio inteso a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore cui si riferisce il tema di ricerca della borsa stessa o in settori affini.
3. La Commissione dispone di 100 punti. Se la selezione prevede anche la prova orale, detti punti sono ripartiti tra i titoli ed il colloquio. Nel bando di selezione pubblica dovranno essere indicati i criteri di attribuzione del punteggio valorizzando, preferibilmente, il voto di laurea, la pertinenza della tesi di laurea al tema di ricerca della borsa, il dottorato di ricerca, eventuali pubblicazioni, competenze/esperienze maturate nel medesimo settore di ricerca e/o settori affini, conoscenza della lingua straniera.
4. I candidati sono ritenuti idonei se conseguono un punteggio pari almeno a 70/100.
5. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di merito.
6. Il Rettore, con proprio decreto approva gli atti della Commissione e la graduatoria. Di tale decreto viene data pubblicità sul sito istituzionale del Politecnico (www.poliba.it), nella sezione dell'Albo on-line.

Art. 9 – Erogazione della borsa.

1. Il vincitore della selezione viene invitato a sottoscrivere apposito contratto dai competenti uffici amministrativi. L'inizio delle attività del borsista è stabilito nel contratto.
2. Le borse sono erogate in rate mensili posticipate. Nel bando di selezione può essere, comunque, prevista una diversa rateizzazione.
3. Nel caso il vincitore non accetti la borsa nei termini prescritti, si potrà utilizzare la graduatoria a scorrimento.

Art. 10 – Sospensione, decadenza e rinuncia.

1. L'attività oggetto della borsa può essere sospesa unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità, congedo parentale ovvero per grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore a 30 giorni continuativi o per altro grave motivo comprovato e comunicato tempestivamente. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa. I periodi di sospensione saranno interamente recuperati a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione mediante prolungamento della borsa, esclusivamente se il progetto di ricerca lo consenta, fatto salvo il parere favorevole del Responsabile Scientifico. La sospensione può essere, altresì, richiesta dal Responsabile Scientifico sulla base di esigenze, connesse all'organizzazione dell'attività di ricerca, opportunamente documentate nella predetta richiesta.
2. Il borsista è tenuto a comunicare, per iscritto, il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate, che comportino la sospensione dell'attività di ricerca e dell'erogazione della borsa.
3. La decadenza dalla borsa è prevista nei seguenti casi:
 - mancata accettazione della borsa, nei termini indicati nel bando di concorso, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
 - inottemperanza ai propri obblighi da parte del borsista;
 - interruzione delle attività senza giustificato motivo;
 - falsa dichiarazione del borsista oppure omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. La decadenza o la sospensione devono essere disposte con provvedimento del Rettore, su segnalazione del Responsabile Scientifico, sentito l'interessato.
5. L'eventuale rinuncia alla borsa deve essere comunicata per iscritto dal borsista con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il borsista rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi al periodo di attività di ricerca già realizzata.
6. In caso di rinuncia o decadenza, per il periodo rimanente, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, può essere assegnata a candidati utilmente classificati secondo l'ordine della graduatoria.
7. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo di fruizione della borsa pari ad almeno tre mesi.
8. Il godimento delle borse di cui al presente Regolamento è incompatibile con:
 - sussidi e altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei beneficiari;
 - assegni di ricerca;
 - rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il bando di selezione pubblica può prevedere ulteriori casi di incompatibilità laddove prescritti dalla disciplina specifica del contratto/convenzione/progetto di ricerca nell'ambito del quale la borsa è attivata.

I restanti casi, ivi inclusi incarichi di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta del borsista, saranno sottoposti, di volta in volta, a valutazione da parte del Responsabile Scientifico e del Consiglio di Dipartimento, i quali dovranno verificare che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di studio e ricerca, non comporti conflitto di interessi e non rechi danno all'Ateneo.

9. Relativamente ai casi di incompatibilità di cui al precedente punto 8, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato,

contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 11 – Diritti e doveri dei borsisti.

1. L'attività di ricerca è svolta presso il Politecnico o, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e su istanza scritta del Responsabile Scientifico, presso altre strutture/enti esterni.
2. I borsisti sono tenuti a frequentare, in modo regolare e continuativo, la struttura di ricerca cui sono assegnati ed hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.
3. I borsisti, all'atto dell'accettazione devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico.
4. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
5. I borsisti, fatte salve diverse disposizioni del bando, dovranno redigere una relazione scientifica intermedia ed una finale sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile Scientifico, che dovrà essere presentata, unitamente alla valutazione di regolare attività del Responsabile Scientifico, ai competenti uffici.
6. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico e scientifico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli della realizzazione della ricerca per i quali la borsa è conferita. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche ai quali abbia contribuito, deve preventivamente essere autorizzato, fermo restando l'obbligo di citare espressamente il Politecnico.
I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista partecipa, saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti del Politecnico in materia.
7. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di selezione nonché dei Regolamenti interni e del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico comporterà, sulla base di apposito provvedimento del Rettore, sentito il Responsabile Scientifico ed il borsista, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 12 – Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile è a carico del Politecnico.

Art. 13 – Natura giuridica. Trattamento fiscale.

1. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dal borsista possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.
2. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
3. Le borse di cui al presente Regolamento sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, come precisato al precedente articolo 6, comma 2.

Art 14 – Norme finali e transitorie.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è applicabile alle borse *post-lauream* conferite successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.